

Imposta di bollo assolta in modo virtuale (autorizzazione delle Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia – sez. staccata di Brescia – Prot. N. 2017/60013 del 10/05/2017).

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SU

AUTOBUS E PALINE DI FERMATA GESTITI DA BRESCIA TRASPORTI

IN DESENZANO D/G (BS)

CIG

TRA

BRESCIA TRASPORTI S.P.A., con sede legale in Brescia, via S. Donino, n. 30, (C.F. 03513620173), in persona del Direttore Generale, Ing. Marco Medeghini, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Società che rappresenta (di seguito anche “**BRESCIA TRASPORTI**” o “**CONCEDENTE**”);

E

....., con sede legale In n. (C.F.), in persona del Legale Rappresentante, Sig., domiciliata agli effetti del presente atto presso la sede della Società che rappresenta (di seguito anche “**CONCESSIONARIO**”);
(di seguito congiuntamente le “**PARTI**” e singolarmente la “**PARTE**”);

PREMESSO CHE

A. BRESCIA TRASPORTI attraverso Contratto di Servizio con il Comune di Desenzano d/G gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano e scolastico all’interno del comune stesso, che si sviluppa attraverso 3 linee a cui si aggiungono linee specifiche scolastiche;

B. BRESCIA TRASPORTI è dotata di un parco mezzi che comprende 8 autobus che effettuano annualmente circa 300.000 chilometri in linea;

C. La rete infrastrutturale di trasporto AUTOBUS di cui alla lettera A. è dotata attualmente di 86 punti di fermata, identificati con 86 paline;

D. L'attuale rete potrebbe, nel corso del contratto subire modifiche in estensione o riduzione secondo diversa organizzazione rispetto all'attuale conformazione con conseguente variazione degli spazi pubblicitari attualmente presenti;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

E. Con determina n. _____ del _____ veniva approvata l'indizione della procedura pubblica per l'affidamento diretto in concessione di spazi pubblicitari presenti presso le paline e gli autobus del Trasporto Pubblico Locale (TPL) e scolastico gestito, come da elenco indicato all'interno dell'allegato "elenco paline" facente parte della documentazione di gara; previa consultazione preliminare del mercato tramite avviso di Manifestazione di interesse pubblicata sul profilo della Committente in data _____ con scadenza il _____;

F. L'aggiudicazione della concessione è avvenuta mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto all'importo del canone annuo posto a base di gara pari a 20.000,00 €;

G. tenuto conto anche di quanto previsto alle precedenti lettere E ed F, BRESCIA TRASPORTI ha aggiudicato la concessione all'operatore economico (d'ora in poi "**CONCESSIONARIO**") per la gestione degli spazi pubblicitari di cui alla precedente lettera B. e C.;

Quanto sopra premesso, le PARTI

CONVENGONO E STIPULANO

il presente atto (di seguito "**CONTRATTO**").

ARTICOLO 1 - PREMESSE

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del

CONTRATTO, con forza e valore di patto vincolante tra le PARTI.

1.2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del CONTRATTO e concorrono quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle PARTI in relazione ad ogni prestazione contrattuale, i seguenti Documenti Contrattuali che le PARTI dichiarano di ben conoscere ed accettare, anche se non materialmente allegati alla presente:

- Elenco spazi pubblicitari sulle paline all'interno di Desenzano d/G;
- Specifiche Tecniche;
- Offerta economica presentata dal CONCESSIONARIO;

ARTICOLO 2 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO;

2.1. Con la sottoscrizione del presente CONTRATTO, BRESCIA TRASPORTI concede al CONCESSIONARIO la gestione degli spazi pubblicitari presenti in corrispondenza delle paline di attesa della rete del Trasporto Pubblico Locale e scolastico di Desenzano d/G per la durata di 3 (tre) anni, a partire dal --/--/2022;

ARTICOLO 3 – CANONE DI CONCESSIONE

3.1. Il CONCESSIONARIO si impegna a corrispondere a BRESCIA TRASPORTI, per il pieno e perfetto adempimento del presente CONTRATTO, il canone annuo offerto in sede di gara, pari a **euro ...,00** (...../00) oltre IVA, per un totale complessivo di Euro,00 (...../00), oltre I.V.A. per i 3 anni di durata della concessione.

3.2. Il canone annuo di concessione di cui al precedente comma 3.1 rimane fisso ed invariato al variare degli spazi pubblicitari concessi eventualmente disponibili, salvo che tale variazione superi la misura del 20% in aumento od in difetto, rispetto alle superfici esistenti alla data di validità del presente

contratto. Al verificarsi di tale ultima condizione il canone potrà essere rideterminato in aumento o in difetto su richiesta di una delle parti, in modo proporzionale.

3.3 I canoni della concessione dei vari lotti saranno rivalutati annualmente di una percentuale pari all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati su base annua desunto dai bollettini Istat.

La revisione verrà effettuata annualmente e avrà effetto dall'inizio del primo trimestre successivo a quello cui la revisione si riferisce.

ARTICOLO 4 - PREVISIONI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

4.1 Tenuto conto di quanto previsto al punto D. delle premesse, il CONCESSIONARIO si impegna fin d'ora, in caso di eventuali modifiche del tracciato della rete TPL e scolastico e/o della sua estensione, ai conseguenti e necessari adeguamenti degli spazi pubblicitari.

4.2 il CONCESSIONARIO, previo assenso di BRESCIA TRASPORTI, può integrare gli spazi pubblicitari fino ad esaurimento degli spazi disponibili, con cura e oneri di allestimento a proprio carico.

4.3 Al termine del periodo contrattuale tutte le strutture ed impianti pubblicitari, compresi quelli eventualmente di nuova installazione da parte del CONCESSIONARIO, rimarranno di proprietà di BRESCIA TRASPORTI.

4.4 Gli spazi in concessione dovranno essere allestiti secondo quanto proposto in fase di assegnazione.

4.5 Nell'esecuzione del contratto sono a carico del CONCESSIONARIO:

a) la fornitura, l'applicazione, la rimozione, la pulizia dei supporti, la manutenzione del materiale pubblicitario e degli impianti, con la precisazione che, nel caso di trascuratezza nella manutenzione, le

operazioni potranno essere eseguite direttamente da BRESCIA TRASPORTI con addebito delle relative spese al CONCESSIONARIO;

b) tutte le tasse, imposte e tributi di ogni specie, vigenti o futuri, gravanti sulla pubblicità e sull'esercizio della stessa, come specificato all'interno del paragrafo 6.

c) lo scrupoloso rispetto ed osservanza di tutte le norme vigenti in materia, emanate dalla MCTC e dalle altre Autorità, avendo sempre l'accortezza di non alterare l'estetica di paline e autobus o danneggiarle o recare intralcio a simboli e scritte rispondenti alle esigenze del servizio di BRESCIA TRASPORTI.

d) la regolare e scrupolosa sorveglianza affinché gli impianti pubblicitari siano sempre in perfetto stato nonché l'immediata sostituzione, anche a fronte di richiesta di BRESCIA TRASPORTI, di eventuali impianti pubblicitari che presentassero anomalie.

e) la tenuta e buona conservazione del materiale e della pubblicità installati;

4.6 Fermo quanto sopra riportato, IL CONCESSIONARIO si impegna all'esecuzione delle prestazioni concesse in maniera conforme e nello scrupoloso rispetto di quanto contenuto nelle Specifiche Tecniche;

ARTICOLO 5 – RESPONSABILITA' PER DANNI

5.1. Il CONCESSIONARIO sarà responsabile per i danni recati a BRESCIA TRASPORTI o a terzi per cause dipendenti dall'impiego o dall'installazione degli impianti pubblicitari, escluse le cause di forza maggiore, che dovranno essere debitamente documentate. A tal proposito il concessionario dichiara di essere in possesso di copertura assicurativa con polizza n. della società

5.2. Ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali

infortuni o danni che si verificassero nel corso dell'esecuzione della concessione ricadrà esclusivamente sul CONCESSIONARIO.

5.3. BRESCIA TRASPORTI non sarà responsabile in caso di contestazioni in merito alle pubblicità né sarà responsabile della buona conservazione del materiale pubblicitario, degli impianti e dei danneggiamenti conseguenti ad incidenti stradali o atti vandalici.

5.4. Il CONCESSIONARIO si assume tutte le responsabilità connesse alla realizzazione, all'installazione e all'impiego degli impianti pubblicitari.

ARTICOLO 6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

6.1. Il CONCESSIONARIO è tenuto al ligio rispetto del Regolamento per l'applicazione del canone comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, e "Piano generale degli impianti pubblicitari – Norme tecniche di attuazione del Comune di Brescia" di cui all'Allegato "PIANO GENERALE IMPIANTI".

ARTICOLO 7 - PUBBLICITÀ ABUSIVA

7.1. BRESCIA TRASPORTI, pur riservandosi di reprimere ogni eventuale abuso da parte di terzi nell'esposizione di pubblicità, non ne risponde nei confronti di chiunque, ivi comprese le autorità preposte, né a titolo di risarcimento danni, né ad altro titolo.

7.2. Al riguardo, il CONCESSIONARIO sarà tenuto a rimuovere tutta la pubblicità ovunque installata abusivamente, assumendosene l'esclusiva responsabilità.

ARTICOLO 8 - DIRITTI DELLA CONCEDENTE

8.1. BRESCIA TRASPORTI si riserva fin d'ora il diritto, senza alcuna opposizione da parte del CONCESSIONARIO, di richiedere per periodi più o

meno prolungati o ripetitivi nell'arco della validità del presente contratto, la messa a disposizione di una superficie espositiva, sino al 10% della consistenza degli impianti pubblicitari esistenti e/o secondo consistenza eventualmente ampliata da parte del CONCESSIONARIO, per comunicazioni al pubblico e campagne istituzionali, anche in collaborazione con Enti terzi o Società, per iniziative di carattere sociale e/o operazioni di co-marketing che BRESCIA TRASPORTI vorrà realizzare, previa comunicazione al CONCESSIONARIO.

8.2. I costi ed oneri relativi alle attività di allestimento ed esposizione dei messaggi di cui al precedente 8.1., forniti dalla CONCEDENTE, sono da intendersi a totale carico del CONCESSIONARIO.

ARTICOLO 9 - VIGILANZA DELLA CONCEDENTE

9.1. Il CONCESSIONARIO si impegna a rispettare le norme del vigente "Codice di autodisciplina pubblicitaria".

9.2. BRESCIA TRASPORTI si riserva la facoltà di far rimuovere i messaggi che risultassero, ad insindacabile giudizio, contrari al comune senso del pudore o all'ordine pubblico, senza che ciò determini in alcun modo manleva o esenzione di responsabilità a carico del CONCESSIONARIO, cui resterà in capo l'intera responsabilità civile e penale. Detta Vigilanza non solleva comunque il CONCESSIONARIO da alcuna responsabilità, civile o penale, che compete esclusivamente ad essa.

9.3. Saranno pertanto escluse dal contratto e tassativamente vietate le seguenti forme di pubblicità:

a) immagini o messaggi che possano provocare lesione dei comuni sentimenti di riservatezza, decoro, pudore;

b) immagini o messaggi che possano indurre alla pratica del gioco d'azzardo;

c) prodotti e/o servizi in contrasto con gli interessi commerciali di BRESCIA

TRASPORTI in quanto in concorrenza con le normali attività BRESCIA

TRASPORTI;

d) pubblicità luminose o a riflessione per quanto riguarda gli spazi pubblicitari relativi agli autobus.

9.4. La pubblicità di natura strettamente politica e/o sindacale dovrà in ogni caso ottenere la preventiva autorizzazione di BRESCIA TRASPORTI che, ad insindacabile giudizio, potrà non consentire l'esposizione senza che il CONCESSIONARIO possa al proposito sollevare eccezioni.

9.5. Nel caso di pubblicità "particolari e forti" si invita comunque il CONCESSIONARIO ad una previa comunicazione a BRESCIA TRASPORTI.

9.6. Il CONCESSIONARIO si impegna a prendere visione sul sito www.bresciamobilita.it delle norme del Codice Etico e Comportamento adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/01, a riconoscerle come parte integrante delle condizioni di contratto e, nel puntuale rispetto delle stesse, si impegna a non effettuare alcun comportamento in contrasto con le suddette norme. Il mancato rispetto di tale impegno darà a BRESCIA TRASPORTI il diritto di risolvere, con decorrenza immediata, il contratto, fatto salvo il diritto di rivalersi sul CONCESSIONARIO per eventuali danni conseguenti.

ARTICOLO 10 – MODIFICHE

10.1. Qualunque modifica al CONTRATTO anche parziale, non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto.

10.2. Ciascuna PARTE non potrà essere considerata responsabile di alcun

danno o reclamo o perdita, di qualsiasi natura, subito dall'altra PARTE per inadempimento del CONTRATTO, qualora l'inosservanza dei termini e delle condizioni contrattuali sia stata determinata da cause di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) interruzione dei pubblici servizi;
- b) scioperi;
- c) impedimenti, condizioni e restrizioni disposti dal Comune di Brescia, o da qualsiasi Amministrazione Pubblica o Autorità Giudiziaria;
- d) caso fortuito.

ARTICOLO 11 - REVISIONE CORRISPETTIVI PER RIVALUTAZIONE

ISTAT ANNUALE

11.1. Il canone annuale di concessione di cui al precedente art. 3.1. sarà rivalutato annualmente di una percentuale pari all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati su base annua desunto dai bollettini Istat.

11.2. La revisione sarà effettuata annualmente, a partire dal secondo anno, e avrà effetto dall'inizio del primo trimestre successivo a quello cui la revisione si riferisce.

ARTICOLO 12 - PENALI

12.1. In caso di inadempimento delle obbligazioni poste a carico del CONCESSIONARIO saranno applicate le penali di seguito riportate:

- a) Euro 60,00 (sessanta/00) al giorno per ogni esposizione pubblicitaria al di fuori degli spazi autorizzati;
- b) Euro 60,00 (sessanta/00) al giorno ad installazione, in caso di mancata manutenzione, sostituzione e/o pulizia rispetto ai parametri previsti;

c) Euro 500,00 (cinquecento/00) ogni autobus in caso di rimanenza di tracce di colla in caso della rimozione integrale.

ARTICOLO 13 - CAUZIONE

13.1. A garanzia dell'integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti con il presente CONTRATTO, il CONCESSIONARIO ha costituito cauzione con somma garantita di Euro(euro mila/00), mediante polizza fideiussoria n., rilasciata in data --/--/2022, da, e avente validità corrispondente all'intera durata del contratto. Il documento è conservato in atti presso l'Ufficio Amministrazione e Finanza di Brescia Mobilità.

13.2. In caso di escussione della cauzione, il CONCESSIONARIO dovrà provvedere a reintegrarla, entro 30 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del Contratto.

13.3. BRESCIA TRASPORTI potrà altresì avvalersi della cauzione per i lavori da eseguirsi d'ufficio, per il risarcimento dei danni subiti, per il recupero dei crediti a qualunque titolo vantati nei confronti del CONCESSIONARIO, nonché a garanzia delle richieste di risarcimento, da parte di terzi, per i danni causati dal CONCESSIONARIO stesso.

13.4. In ogni caso il CONCESSIONARIO è obbligato a reintegrare la cauzione di cui BRESCIA TRASPORTI, in forza dei patti stipulati, si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTI

14.1. L'esecuzione delle attività oggetto del contratto è direttamente affidata al CONCESSIONARIO, che non potrà cedere il contratto ad altro soggetto,

nemmeno parzialmente, senza la previa autorizzazione scritta della
CONCEDENTE, pena l'immediata risoluzione del contratto e fatto salvo il
risarcimento dei danni.

14.2. Il subappalto è consentito unicamente con riferimento alle operazioni di
montaggio/smontaggio e movimentazione pubblicitaria, a condizione che
vengano preventivamente autorizzate da BRESCIA TRASPORTI secondo
normativa vigente specifica.

14.3. Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri
contrattuali del CONCESSIONARIO, che rimane per intero responsabile nei
confronti di BRESCIA TRASPORTI, e il CONCESSIONARIO si obbliga a
comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi
comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori.

ARTICOLO 15 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE

15.1. Il CONCESSIONARIO corrisponderà a BRESCIA TRASPORTI il
canone annuo complessivo in 2 rate semestrali anticipate: la prima rata è
corrisposta all'atto della stipula del contratto e le successive entro i primi 15
giorni di ciascun semestre.

15.2. I versamenti dei canoni successivi al primo, saranno da effettuarsi
secondo le modalità indicate da BRESCIA TRASPORTI, ovvero entro 30 gg
d'ffm.

15.3. In caso di ritardo dei versamenti, verranno applicati gli interessi moratori
di legge.

15.4. Resta ferma in qualsiasi momento, decorso almeno tre mesi di ritardo
nel versamento del canone, la facoltà da parte di BRESCIA TRASPORTI di
risolvere il contratto per inadempienza mediante semplice comunicazione a

mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

16.1. In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione del Contratto, il CONCESSIONARIO non avrà diritto di sospendere le attività, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

16.2. Il CONCESSIONARIO resta pertanto tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni del Responsabile di Contratto BRESCIA TRASPORTI senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del Contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare a BRESCIA TRASPORTI.

16.3. Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro Competente in via esclusiva è quello di Brescia.

ARTICOLO 17 - SICUREZZA E INCOLUMITÀ DELLE PERSONE

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle Prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dal Concessionario.

Il Concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne BRESCIA TRASPORTI dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrecheranno a persone e/o cose nello

svolgimento delle attività connesse al presente contratto.

In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente contratto, il Concessionario si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:

- una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni materiali occorsi a persone e/o a cose con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente contratto.

Si precisa che BRESCIA TRASPORTI deve considerarsi Terzo.

- una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui il concessionario si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente contratto con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro, con un limite per prestatore infortunato non inferiore ad € 2.500.000;

Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

Eventuali franchigie, scoperti e limiti di polizza rimarranno a totale carico del Concessionario.

Il Concessionario dovrà trasmettere a BRESCIA TRASPORTI copia delle polizze di cui sopra prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto e si impegna a presentare copia della quietanza o appendice di proroga pervenire alla Società prima della scadenza di ogni periodo assicurativo

ARTICOLO 18 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - INFORMAZIONI

DI NATURA RISERVATA

18.1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("Codice in materia di protezione dei dati personali – GDPR"), le PARTI acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nella CONVENZIONE per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

18.2. Resta inteso che tutte le informazioni, in particolare quelle commercialmente sensibili, dati o documenti che verranno in possesso delle PARTI o che una PARTE comunicherà all'altra ai fini del CONTRATTO, non potranno essere divulgate, pubblicate e/o comunicate in alcun modo a terzi, in tutto o in parte, né potranno essere usate e/o sfruttate dalle stesse per vantaggi propri o di terzi. Nella valutazione delle informazioni, dei dati e dei documenti, ciascuna PARTE attuerà ogni valida misura affinché gli stessi rimangano riservati. Costituiscono informazioni commercialmente sensibili, i dati o le informazioni aventi rilevanza per finalità commerciali la cui divulgazione è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori.

18.3. Le PARTI garantiscono che gli obblighi di riservatezza assunti saranno rispettati anche dai propri dipendenti, consulenti ed incaricati a vario titolo che, per qualsivoglia ragione, ne giungano a conoscenza.

18.4. L'obbligo di cui al presente articolo non cesserà se non in riferimento a quegli specifici dati, informazioni o documenti che le PARTI possono dimostrare essere già di pubblico dominio al momento della sottoscrizione del CONTRATTO, o che lo siano divenuti in seguito, per fatti alle stesse non imputabili.

18.5. In caso di risoluzione, scadenza o venire meno, per qualsiasi motivo, della validità e/o efficacia del CONTRATTO, ciascuna PARTE si impegna a restituire all'altra PARTE le informazioni di natura riservata di cui ai commi che precedono.

ARTICOLO 19 - RAPPORTI TRA LE PARTI ED ESCLUSIVA

19.1. Nell'esecuzione del CONTRATTO, ciascuna PARTE dovrà operare in maniera indipendente con una propria organizzazione e con gestione a proprio rischio. Il CONTRATTO non stabilisce alcun rapporto di agenzia, rappresentanza, esclusività, associazione, *joint venture* o società tra CONCESSIONARIO e BRESCIA TRASPORTI.

19.2. Nessuna PARTE avrà alcun potere di rappresentanza dell'altra e nessuna dichiarazione, manifestazione, intento o simili di una PARTE sarà vincolante per l'altra.

ARTICOLO 20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

20.1. Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile (Art. 1453 e ss.c.c.) o da altre disposizioni contrattuali e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, BRESCIA TRASPORTI ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera A/R, in ciascuno dei seguenti casi:

ARTICOLO 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In aggiunta a quanto previsto all'art.13 – Clausola risolutiva espressa – del Capitolato Tecnico, il contratto potrà essere risolto ad iniziativa di BRESCIA TRASPORTI nelle seguenti ipotesi:

- qualora l'attività non sia eseguita in conformità alle prescrizioni contrattuali o nell'ipotesi di accertata frode da parte del CONCESSIONARIO o di una sua collusione con il personale di BRESCIA TRASPORTI;
- in seguito a dichiarazione di fallimento, di accertata insolvenza, concordato giudiziale o extra giudiziale del CONCESSIONARIO;
- in caso di cessione non approvata da BRESCIA TRASPORTI a terzi dell'esecuzione parziale o totale delle attività;
- con preavviso di 90 giorni e a mezzo di lettera raccomandata per il sopravvenire di inderogabili necessità e/o per gravi motivi, che saranno comprovati da BRESCIA TRASPORTI, anche legati ai contratti che BRESCIA TRASPORTI attualmente ha in essere con il Comune di Brescia per la gestione dei servizi oggetto della concessione. In tal caso il concessionario avrà diritto solamente al rimborso del canone già anticipato e relativo al periodo non utilizzato;
- violazione all'obbligo di pagamento di cui all'articolo 15.4;
- applicazione a carico del CONCESSIONARIO dei provvedimenti e/o delle sentenze di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del CONTRATTO;
- mancanza e/o perdita dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- perdita da parte del CONCESSIONARIO dei requisiti previsti per l'esecuzione della CONCESSIONE quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, fallimento e/o irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

• grave inadempimento dell'obbligo, di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.,

di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

• nelle ipotesi di cui all'art. 22.3.;

• nelle altre ipotesi previste dalla normativa vigente in materia.

21.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 21.1., il CONTRATTO si intenderà risolto di diritto non appena BRESCIA TRASPORTI avrà comunicato al CONCESSIONARIO, mediante apposita comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo P.E.C., l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio di BRESCIA TRASPORTI.

21.3. In ipotesi di risoluzione del CONTRATTO ai sensi del presente articolo, il CONCESSIONARIO ha l'obbligo di corrispondere a BRESCIA TRASPORTI, oltre agli importi concordati, anche il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, da quest'ultima subiti nonché tutte le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione.

ARTICOLO 22 – TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

22.1. Il CONCESSIONARIO, con la sottoscrizione del CONTRATTO, espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

a) di conoscere e di accettare il Codice Etico e di Comportamento di BRESCIA MOBILITÀ – pubblicato sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione "Società Trasparente" - impegnandosi ed obbligandosi, nel corso di vigenza del CONTRATTO, a rispettarne i relativi contenuti;

b) di conoscere e di accettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo BRESCIA MOBILITÀ e il Programma Triennale per la

Trasparenza e l'Integrità del Gruppo BRESCIA MOBILITÀ e successivi aggiornamenti - pubblicati sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione "Società Trasparente" – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza della CONVENZIONE, a rispettarne i relativi contenuti.

22.2. Il CONCESSIONARIO con la sottoscrizione del CONTRATTO espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del CONTRATTO;

b) di non aver corrisposto o promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del CONTRATTO;

c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del CONTRATTO rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

e) di obbligarsi a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss. mm.ii. ("D. Lgs. 231/2001") e di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato D. Lgs., e si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D. Lgs. a prescindere

dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto.

22.3. Qualora il CONCESSIONARIO non rispettasse per tutta la durata del CONTRATTO gli impegni e gli obblighi di cui ai precedenti commi 21.1. e 21.2., BRESCIA TRASPORTI avrà il diritto di risolvere il CONTRATTO ai sensi del precedente art. 20.1.

22.4. La realizzazione da parte del CONCESSIONARIO di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001, del quale in qualunque modo BRESCIA TRASPORTI sia venuta a conoscenza, costituisce causa di risoluzione ai sensi del precedente art. 20.1.

ARTICOLO 23 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

23.1. Tutte le comunicazioni inerenti alla CONCESSIONE saranno inviate ai seguenti indirizzi:

a) quanto a BRESCIA TRASPORTI:

BRESCIA TRASPORTI S.p.A. - Via San Donino, 30 – Brescia (BS), PEC: bresciatrasporti@legalmail.it Attenzione: Sig. Gianpiero Peroni.

b) quanto al CONCESSIONARIO:

..... – Via, .. (..), PEC: Attenzione: Sig.
.....

ARTICOLO 24 - REGISTRAZIONE – SPESE

24.1. In materia di imposta di registro, di imposta di bollo e di altri oneri di Legge si applicano le disposizioni vigenti in materia, con relativo onere posto a carico del CONCESSIONARIO.

24.2. Il CONTRATTO è sottoscritto con firma digitale.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Direttore Generale

Il Rappresentante Legale

Ing. Marco Medeghini

.....

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

BOLLA